

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELLA CONSULTA COMUNALE
DEGLI STRANIERI E DEGLI APOLIDI
RESIDENTI A CESENA**

Approvato con delibera C.C. n° 141 del 28/7/2005

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1** - Oggetto del regolamento
- Articolo 2** - La funzione istituzionale della Consulta
- Articolo 3** - La competenza della Consulta
- Articolo 4** - I compiti
- Articolo 5** - Criterio sussidiario per l'individuazione della competenza funzionale della Consulta
- Articolo 6** - Responsabile del procedimento
- Articolo 7** - Principio di collaborazione

TITOLO II COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA E FORMAZIONE DELLA CONSULTA

Capo I – Organizzazione interna

- Articolo 8** - Organismi della Consulta

Capo II – Il Consiglio della Consulta

- Articolo 9** - Il Consiglio della Consulta

Capo III – Il Presidente della Consulta

- Articolo 10** - Il Presidente
- Articolo 11** - Diritti e doveri del Presidente
- Articolo 12** - Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente
- Articolo 13** - Il Vice Presidente

Capo IV – L'Ufficio di Presidenza

- Articolo 14** - L'Ufficio di Presidenza. Composizione
- Articolo 15** - Compiti dell'Ufficio di Presidenza

Capo V – Rapporti con altre strutture dell'Amministrazione Comunale e con le Associazioni

- Articolo 16** - Rapporti con i Consigli di Circoscrizione
- Articolo 17** - Rapporti con il Settore Servizi Sociali
- Articolo 17 bis** - Rapporti con le Associazioni
- Articolo 18** - Servizio di segreteria

Capo VI – Le procedure di formazione del Consiglio della Consulta

- Articolo 19** – Indizione delle elezioni
- Articolo 20** – Commissione Elettorale per l'elezione della Consulta

- Articolo 21** – Elettorato attivo e liste elettorali
Articolo 22 – Elettorato passivo
Articolo 23 – Liste dei candidati
Articolo 24 – Sottoscrittori delle liste
Articolo 25 – Presentazione delle candidature
Articolo 26 – Pubblicità e pubblicazioni
Articolo 27 - Ricezione e ammissione delle liste da parte della Commissione Elettorale
Articolo 28 - Sistema elettorale
Articolo 29 - Operazioni di voto
Articolo 30 - Riscontri, scrutinio e proclamazione degli eletti
Articolo 31 - Pubblicazione dei risultati elettorali
Articolo 32 - Decadenza
Articolo 33 - Dimissioni
Articolo 34 - Spese

TITOLO III – IL FUNZIONAMENTO

Capo I – Gli atti della Consulta

- Articolo 35** - Natura giuridica dei pareri della Consulta
Articolo 36 - Esercizio dei pareri
Articolo 37 - Natura giuridica delle proposte di deliberazione e loro disciplina d’esercizio
Articolo 38 - Esercizio di altri compiti

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione, organizzazione e funzionamento della Consulta comunale degli stranieri e degli apolidi residenti a Cesena, d'ora innanzi denominata Consulta.

Articolo 2

LA FUNZIONE ISTITUZIONALE DELLA CONSULTA

1. La Consulta, ai sensi della Legge n. 203 dell'8 marzo 1994, è l'organo rappresentativo tramite il quale gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Cesena, nell'interesse della sua intera popolazione, partecipano alla vita dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3

LA COMPETENZA DELLA CONSULTA

1. La Consulta esercita funzioni consultive e propositive rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale al fine di assicurare, in adeguato contemperamento con gli altri interessi di volta in volta emergenti, la più efficace integrazione degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio comunale.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è ammesso alla Consulta limitatamente alle materie di competenza comunale e con riguardo ad atti o azioni aventi un collegamento diretto alla migliore cura del suddetto interesse alla integrazione. Ove giustificato dalla natura plurifunzionale del singolo atto concreto, la Consulta esercita le proprie funzioni limitatamente a quelle sue parti che le competono. L'individuazione del suddetto ambito di competenza funzionale tiene inoltre conto del criterio fissato nel successivo art. 5.

3. Una volta all'anno l'Amministrazione mette a disposizione della popolazione straniera cesenate un locale adeguato perché possa essere svolto, sotto la direzione del Presidente della Consulta e con la partecipazione del Sindaco, un forum locale sullo stato della sua integrazione.

4. E' in ogni caso interdetto alla Consulta esercitare direttamente attività di erogazione di servizi pubblici.

Articolo 4

I COMPITI

1. La Consulta esercita le funzioni di cui all'art. 3 attraverso:

- a) – l'espressione di pareri obbligatori sulle proposte di deliberazione consiliari aventi ad oggetto questioni rientranti nelle proprie funzioni;
- b) - l'espressione di pareri facoltativi in merito a questioni non rientranti fra quelle di cui alla lettera a), allorché ciò le sia espressamente richiesto dai competenti Organi comunali; in tale evenienza il competente Organo specifica l'oggetto rispetto al quale richiede alla Consulta di rendergli il parere;

c) – la possibilità di proporre al Consiglio e alla Giunta comunali, nel rispetto delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, l'adozione di atti o programmi riferiti alla tutela delle funzioni di cui è portatrice che si valutino compatibili con l'azione dell'Amministrazione Comunale,

2. E' inoltre attribuito alla Consulta il compito di promuovere e, se del caso, organizzare iniziative pubbliche di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto il tema dell'integrazione, quali seminari, dibattiti, forum, feste e simili incontri. L'esercizio di tale compito è svolto previo assenso del competente Dirigente comunale e nel rispetto del vigente regolamento comunale degli uffici e dai servizi e del vigente regolamento di contabilità comunale.

3. Le modalità di esercizio dei presenti compiti sono disciplinate dal seguente Titolo III.

Articolo 5

CRITERIO SUSSIDIARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CONSULTA

1. Ove il rispetto degli elementi di cui all'art. 3 non consenta di per sé solo di stabilire la sussistenza o meno della competenza funzionale della Consulta ai fini della resa dei pareri obbligatori di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e delle proposte deliberative di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), si applica il seguente criterio sussidiario.

2. Rientra fra le funzioni della Consulta esprimersi in merito a quegli atti o azioni che, rientrando nella competenza comunale, abbiano ad oggetto l'amministrazione di interessi che:

a) - incidono sopra situazioni che tuttora differenziano ingiustificatamente, rispetto alla Costituzione ed alla legge, la condizione giuridica di cittadino da quella di straniero o apolide;

b) - consentono l'adozione di misure attive per agevolare l'integrazione degli stranieri e degli apolidi nella società cesenate.

3. Non rientra fra le funzioni della Consulta esprimersi in merito a questioni aventi interesse generale poiché riferite all'intera popolazione cesenate o a sue frazioni rispetto a dei temi che, oltre a prescindere da ogni dedicata connessione a quello dell'integrazione, hanno ad oggetto l'amministrazione degli interessi della complessiva popolazione cesenate in quanto indistintamente formata dai cittadini e dagli stranieri che risiedono nel territorio comunale.

4. E' fatta salva la capacità del competente Organo di richiedere alla Consulta l'espressione dei pareri facoltativi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b).

5. Il Presidente della Consulta è in ogni caso invitato a partecipare alle sedute consiliari dedicate all'approvazione della Relazione previsionale e programmatica nonché, in ogni caso con riguardo alle scelte riferite alla determinazione delle risorse di cui all'art. 29, del Bilancio di previsione comunali.

Articolo 6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, di norma sentito il competente Dirigente di Settore, garantisce che alla Consulta sia assicurata la facoltà di esprimere i pareri obbligatori di sua competenza rispetto agli atti che la riguardano ai sensi del presente regolamento;

2. Le proposte di deliberazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), ove ammissibili e corredate dei visti e delle attestazioni di legge, sono esaminate nel rispetto della programmazione dei lavori dell'Organo cui sono rivolte. I pareri obbligatori resi dalla Consulta sono di norma esaminati dalla Commissione consiliare competente rispetto all'atto cui si riferiscono.

3. Ogni caso di contestazione sull'ammissibilità di chiamare o meno la Consulta a rendere pareri obbligatori e ad avanzare proposte deliberative è risolto definitivamente dal Sindaco entro tre giorni da quello in cui è stata formalmente sollevata.

Articolo 7
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. La complessiva attività della Consulta deve essere resa nel rispetto del principio della leale e fattiva collaborazione all'attività comunale.

TITOLO II
COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA E FORMAZIONE DELLA
CONSULTA

Capo I – Organizzazione interna

Articolo 8
ORGANISMI DELLA CONSULTA

1. La Consulta opera attraverso i seguenti tre organismi:

- a) – il Consiglio, composto ai sensi dell'art. 9;
- b) – il Presidente, eletto all'interno del Consiglio ai sensi dell'art. 12;
- c) – l'Ufficio di Presidenza, composto ai sensi dell'art. 14.

2. I suddetti organismi durano in carica cinque anni e cessano contestualmente le proprie funzioni, salvo quanto stabilito all'art. 12, comma 4, al momento dell'insediamento di quelli che vi subentrano.

Capo II – Il Consiglio della Consulta

Articolo 9
IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

1. Il Consiglio della Consulta è composto da quindici membri, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto ai sensi di quanto disposto dal successivo Capo VI.

2. Il Consiglio è l'organismo titolare delle funzioni attribuite dal presente regolamento alla Consulta, che esercita ai sensi dei successivi articoli anche tramite gli uffici del Presidente e dell'Ufficio di presidenza.

3. Salvo quanto disposto all'art. 15, comma 5, il Consiglio si riunisce due volte l'anno, di norma nei mesi di marzo e ottobre, per fornire gli indirizzi all'attività dell'Ufficio di Presidenza e valutarne l'azione già svolta.

4. I membri del Consiglio hanno sempre diritto di prendere visione dei libri di cui all'art. 17, comma 2.

5. Spetta al Consiglio, rappresentando le istanze delle diverse componenti straniere esistenti nella società cesenate:

- a) - deliberare gli indirizzi per l'esercizio dell'attività dell'Ufficio di presidenza e vigilarne il rispetto;
- b) - eleggere il Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza;

c) - assumere direttamente le decisioni che l'Ufficio di Presidenza gli abbia deferito ai sensi dell'art. 15, comma 5;

d) - eleggere i membri delle Commissioni tematiche di cui all'art. 15, comma 6;

6. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio, si procede alla loro surroga sulla base dei principi valevoli per l'integrazione del Consiglio Comunale. Ove ciò non risulti possibile il Consiglio della Consulta si intende regolarmente costituito ove risulti composto da almeno dieci membri. Al di sotto di questa soglia, salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, la Consulta è sciolta sino alla scadenza del mandato sindacale.

Capo III – Il Presidente della Consulta

Articolo 10

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio è il Presidente della Consulta, e la rappresenta innanzi al Consiglio comunale, alle cui adunanze partecipa in qualità di esperto nelle materie che interessano gli stranieri ed apolidi residenti a Cesena, e agli altri Organi ed organismi comunali e non, pubblici e privati, alla cui attività la Consulta sia stata invitata a partecipare.

2. In caso di assenza o temporanea indisponibilità del Presidente, la Consulta è rappresentata dal Vice Presidente. Ove anche questi non sia disponibile, la Consulta è rappresentata da altro suo membro appositamente nominato dal Presidente fra i membri dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente presiede e coordina i lavori del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.

4. Convoca il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, definendo gli ordini del giorno, salvo quanto stabilito all'art. 12, comma 4.

Articolo 11

DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE

1. E' dovere del Presidente rappresentare fedelmente al Consiglio Comunale ed agli altri organi e organismi comunali e non, pubblici e privati, la posizione che l'Ufficio di Presidenza abbia maturato in relazione all'oggetto della questione rimessa alla sua valutazione consultiva. Ove tale valutazione sia stata assunta a maggioranza, il Presidente deve specificarlo dando altresì atto, in sintesi, della posizione della minoranza allorché questa abbia motivato il proprio dissenso.

2. Il Presidente è invitato alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari dai rispettivi Presidenti e siede a fianco dei Consiglieri Comunali. Allorché partecipa ai lavori del Consiglio Comunale è tenuto a rispettare le medesime regole comportamentali previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale per i Consiglieri Comunali, ivi comprese quelle sui tempi degli interventi. Ove il Presidente risulti impossibilitato, la Consulta è rappresentata dal suo sostituto vicario ai sensi dell'art. 10, comma 2.

3. Ove il Presidente sia invitato a partecipare a convegni, seminari, pubblici confronti ed altre similari iniziative nella sua veste istituzionale, ha diritto di manifestare la propria qualifica ed il dovere di chiarire sempre, in apertura del proprio intervento, la sua qualità di portavoce della volontà dell'intera Consulta. Ove ritenga di esprimere valutazioni di ordine generale che non sono state previamente esaminate dal Consiglio o dall'Ufficio di Presidenza, lo dovrà precisare ulteriormente, specificando che esse costituiscono la sua personale valutazione.

4. Il Presidente è responsabile verso il Sindaco:

- a) del rispetto delle procedure dettate dal presente regolamento per quanto di sua competenza. Ove venga a trovarsi nella situazione di non potere espletare i propri compiti, per qualsiasi ragione, ne deve dare immediata notizia al Sindaco o Assessore da lui delegato ed al Dirigente del Settore Servizi Socio-Educativi. Ove il Sindaco, sentito il predetto Dirigente, abbia accertato che la causa del suddetto malfunzionamento non è risolvibile in quanto dipendente da fatti estranei alla volontà dell'Amministrazione Comunale, dispone lo scioglimento della Consulta, salvo il potere di nominare un comitato ristretto di tre membri per l'esercizio delle sue funzioni sino all'insediamento di una nuova Consulta, a seguito delle prime elezioni amministrative;
- b) della regolare e diligente tenuta dei libri della Consulta previsti dall'art. 17, comma 2;
- c) dei beni e delle altre risorse che l'Amministrazione Comunale gli abbia messo a disposizione per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 4.

Articolo 12

ELEZIONE E DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il consiglio della Consulta nella sua prima seduta elegge il Presidente. E' eletto Presidente della Consulta colui che abbia riportato almeno i due terzi dei voti dei membri del Consiglio. Dopo due votazioni, da tenersi al massimo entro quindici giorni una dall'altra, senza che si sia ottenuto per alcun candidato il quorum prescritto, e quindi dalla terza votazione, è eletto Presidente colui che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti.

2. Possono essere effettuate al massimo tre votazioni a maggioranza assoluta da tenersi entro il termine massimo di 15 giorni l'una dall'altra. Ove nella terza votazione a maggioranza assoluta non sia stato raggiunto il quorum per l'elezione del Presidente, la Consulta decade immediatamente e le nuove elezioni verranno effettuate non prima di quella che sarebbe stata la sua scadenza naturale.

3. E' eletto Vice Presidente il candidato di altra Area geografica rispetto a quella del Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nella votazione in cui è stato eletto il Presidente. In caso di parità è eletto il candidato che sia, in progressivo subordine, di altro sesso e di maggiore età.

4. Il Presidente decade, oltre che per la naturale scadenza del mandato elettivo della Consulta, a seguito di una votazione di sfiducia del Consiglio votata dai due terzi dei suoi membri. A tal fine, deve essere inoltrata al Sindaco un'apposita e motivata istanza, sottoscritta da almeno dieci membri del Consiglio. Il Sindaco dispone che il Dirigente del Settore Servizi Socio-Educativi convochi una seduta straordinaria del Consiglio e che ne assuma la presidenza senza diritto di voto, per l'effettuazione di nuove elezioni del Presidente secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le dimissioni del Presidente in corso di mandato o la sua decadenza a seguito di mozione di sfiducia, comportano la decadenza dell'intero Ufficio di Presidenza e del Vicepresidente, e l'esigenza, una volta che sia stato eventualmente reintegrato il Consiglio mediante il procedimento di surroga, di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.

Articolo 13

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o temporanea indisponibilità.

Capo IV – L’Ufficio di Presidenza

Articolo 14

COMPOSIZIONE

1. L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dai tre Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nelle votazioni in cui sono stati eletti il Presidente ed il Vice Presidente, ed appartenenti ad Aree diverse rispetto ad essi. In caso di parità, è eletto il candidato che sia, in progressivo subordine, di altro Paese, sesso e maggiore età.

Articolo 15

COMPITI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L’Ufficio di Presidenza è l’organismo competente a istruire e deliberare le decisioni rimesse alla competenza della Consulta nel rispetto degli indirizzi resi dal Consiglio ai sensi dell’art. 9, comma 3, o che non siano ad esso Consiglio riservate ai sensi del presente regolamento.

2. L’Ufficio di Presidenza, con votazione espressa a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente l’espressione di pareri a proprio nome tutte le volte in cui non risulti obiettivamente possibile la convocazione dell’Ufficio stesso in tempo utile rispetto alle esigenze degli Organi comunali richiedenti.

3. Ove debba rendere pareri, presentare proposte di deliberazione o comunque formalizzare la propria opinione rispetto a questioni determinate, l’Ufficio di Presidenza si esprime mediante votazione per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Coloro che hanno assunto una posizione risultata minoritaria hanno diritto di richiederne la verbalizzazione ove rendano specifica motivazione delle proprie ragioni. In tale evenienza i pareri e gli altri atti destinati al Consiglio ed alla Giunta comunali saranno corredati di un estratto di detto verbale, e del suo contenuto il Presidente dovrà fare menzione nelle competenti sedi, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ove abbia richiesto di illustrare oralmente la decisione della maggioranza.

4. Il Consiglio Comunale, di norma in sede di Commissione consiliare competente, e la Giunta possono in ogni momento invitare il relatore della posizione di minoranza ad ulteriormente illustrare le proprie ragioni nel corso dei propri lavori.

5. L’Ufficio di Presidenza può decidere, con decisione assunta a maggioranza assoluta, di rimettere al Consiglio la decisione di scelte che ritenga particolarmente importanti al fine di meglio rappresentare all’Amministrazione Comunale la posizione della Consulta.

6. L’Ufficio di Presidenza può inoltre decidere, con decisione analogamente assunta a maggioranza assoluta, di esercitare i propri compiti con l’ausilio di Commissioni tematiche permanenti costituite da tre membri eletti dal Consiglio che non facciano già parte dell’Ufficio di Presidenza. In tale evenienza, sarà cura del Presidente di volta in volta convocarne i componenti ai lavori dell’Ufficio di Presidenza che si riferiscono agli argomenti di competenza della singola Commissione tematica.

7. Nel caso di cui al comma 5, la volontà della Consulta è resa tramite la decisione assunta dal Consiglio, a maggioranza relativa.

8. Nel caso di cui al comma 6, la volontà della Consulta rimane affidata alla decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza, che rimane dunque libero di conformarsi o meno agli esiti dell’apporto resogli dalla Commissione tematica.

9. La decisione di ricorrere ai procedimenti di cui ai commi 5 e 6 non comporta la deroga del principio di cui all’art. 36, comma 3.

Capo V – Rapporti della Consulta con altri Organi dell'Amministrazione Comunale e con le Associazioni

Articolo 16

RAPPORTI CON I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Il Presidente della Consulta o un suo delegato partecipano ai lavori dei Consigli di Circoscrizione su invito degli stessi.

2. L'Ufficio di Presidenza può esprimere parere su questioni di propria competenza su richiesta dei Consigli di Circoscrizione.

3. La Consulta può collaborare con i Consigli di Circoscrizione per la realizzazione di iniziative pubbliche di natura culturale e ricreative ai sensi dell'art. 4 comma 2.

Articolo 17

RAPPORTI CON IL SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

1. Le relazioni fra la Consulta e gli Uffici comunali sono di norma svolte tramite il Settore Servizi Socio-Educativi e sono direttamente gestite dal suo Presidente o sostituto vicario ai sensi dell'art. 10, comma 2.

2. L'Amministrazione fornisce al Presidente due libri, a fogli numerati progressivamente, nei quali sono annotati gli ordini del giorno delle sedute, i presenti e le decisioni assunte rispettivamente dal Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 17 bis

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Al fine di favorire una costruttiva relazione con le associazioni di promozione sociale e culturale, e volontariato che nel territorio comunale svolgono attività a favore dell'accoglienza, della promozione e diffusione di una cultura della solidarietà, della pace, dell'integrazione multietnica e multiculturale, la Consulta convoca, indicativamente a cadenza trimestrale, incontri con tutte le associazioni impegnate nell'attività di cui sopra. Tali associazioni verranno individuate sulla base di un procedimento di accreditamento definito dall'Amministrazione Comunale in accordo con la Consulta.

2. Tali incontri saranno luogo di confronto sui temi dell'integrazione socio culturale e di proposta di azioni e progetti volti a favorirne la concreta realizzazione.

3. Le decisioni della Consulta che si rendessero necessarie in tali contesti potranno essere assunte con il solo voto dei suoi rappresentanti.

Articolo 18

SERVIZIO DI SEGRETERIA

1. Su richiesta del Presidente, il Dirigente del Settore Servizi Socio-Educativi provvede, per quanto possibile rispetto ai restanti doveri d'ufficio, di mettere a disposizione degli organismi della Consulta gli operatori del Settore Servizi Socio-Educativi per svolgere le occorrenti attività di segreteria.

Capo VI - Le procedure di formazione del Consiglio della Consulta

Articolo 19

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni entro il sessantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso con manifesto da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura del seggio.

2. Nel manifesto vengono anche indicate le quote di rappresentanti per Area geografica stabiliti ai sensi del successivo art. 28.

3. La rappresentanza è fissata in base alla popolazione extracomunitaria residente al 90° giorno precedente la consultazione.

Articolo 20

COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA

1. La Commissione Elettorale per l'elezione della Consulta è formata dal Dirigente del Settore Servizi Demografici o suo delegato, che la presiede, dal Dirigente del Settore Servizi Socio-Educativi o suo delegato, da altro impiegato del Settore Servizi Socio-Educativi nominato dal Dirigente. Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'Ufficio Elettorale.

2. La Commissione Elettorale decide su tutte le controversie insorte nel procedimento elettorale, riceve le liste per le sottoscrizioni, accerta la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni, ammette le liste e proclama gli eletti.

3. E' inoltre di competenza della Commissione tutto ciò che è ad essa espressamente demandato dal presente regolamento.

4. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente il presidente ed almeno un membro, con esclusione del segretario.

5. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 21

ELETTORATO ATTIVO E LISTE ELETTORALI

1. Sono elettori del Consiglio della Consulta le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un Paese straniero extracomunitario ovvero status d'apolide. Non è elettore chi è in possesso anche della cittadinanza italiana o di altro Stato comunitario ;
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o di prenotazione per il suo rinnovo;
- c) compimento dei 18 anni d'età nel giorno della votazione;
- d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Cesena perfezionata 90 giorni prima della data di votazione;

2. La Commissione Elettorale comunale di cui all'art. 20 del presente Regolamento, entro il 55° giorno precedente la votazione predispose le liste degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell'Anagrafe del Comune e dopo aver effettuato le opportune verifiche sui requisiti di

elettorato attivo degli iscrivendi. Le liste sono compilate in ordine alfabetico in modo conforme all'allegato "B". La Commissione certifica in calce alle stesse il numero degli iscritti. Ai fini dell'espressione del voto, le liste possono essere predisposte, con i medesimi dati, anche su supporto informatico in un archivio del quale la Commissione stabilirà la chiave di accesso a titolo di certificazione.

3. Le liste elettorali vengono pubblicate all'Albo pretorio comunale per la durata di 10 giorni e chiunque, entro tali termini, può proporre ricorso alla Commissione circa le omissioni o le indebite iscrizioni. Trascorso tale termine la Commissione verifica gli eventuali ricorsi ed eventualmente integra o rettifica le liste entro i successivi 5 giorni.

4. I ricorsi vanno proposti in forma scritta e depositati presso la Segreteria della Commissione. Ai ricorrenti viene data comunicazione delle decisioni della Commissione, mediante notificazione amministrativa.

Articolo 22

ELETTORATO PASSIVO

1. Sono eleggibili a membri del Consiglio della Consulta le persone che alla data fissata per le elezioni:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 21, lett. a), b), c);
- b) risultano iscritti all'anagrafe di un Comune del Circondario cesenate da almeno 60 giorni dalla data delle elezioni;
- c) non sono incorsi in una delle cause escludenti la capacità dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, non sono in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.LGS 17 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni in quanto applicabili, e non hanno contestazioni in corso da parte dell'Amministrazione Comunale rispetto alla fruizione di prestazioni o servizi comunali;
- d) non sono membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Enti locali.

Articolo 23

LISTE DEI CANDIDATI

1. L'elezione dei membri del Consiglio della Consulta avviene sulla base di liste di candidati contrapposte distinte per Aree geografiche.

2. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore in caso di resto, e non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.

3. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

4. Le liste dei candidati che intendono partecipare alla consultazione devono essere comprese in appositi moduli conformi all'allegato "A". L'ufficio presso il quale le liste devono essere depositate e i termini di deposito verranno comunicati tramite pubblico avviso.

Articolo 24

SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE

1. Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 10 e da non più di 20 persone aventi i requisiti di cui all'art. 21. Si considera come non apposta la sottoscrizione di un candidato per la stessa lista in cui egli è compreso.

2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

3. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli conformi all'allegato "A", recanti il contrassegno e la denominazione della lista, il cognome, nome, data, luogo di nascita, paese di provenienza, Area geografica di tutti i candidati, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori stessi, nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di un "Responsabile di lista" delegato a tenere i rapporti con la Commissione Elettorale prevista dall'art. 20. I modelli saranno predisposti dal Settore Servizi Socio-Educativi che li metterà a disposizione di quanti intendono presentare liste di candidati.

4. I sottoscrittori devono presentarsi in Comune in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì, a partire dal 45° giorno antecedente la data di votazione ed entro le ore 12:00 del 25° giorno antecedente quello della votazione, per apporre la firma in calce alla lista che intendono sottoscrivere. L'ufficio e gli orari in cui gli interessati potranno sottoscrivere le liste verranno adeguatamente pubblicizzati tramite avviso pubblico.

Articolo 25

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le liste di candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale, per la trasmissione al competente Ufficio comunale per la sottoscrizione, fra il 45° e il 35° giorno antecedente la data della votazione.

2. Se nel periodo indicato non viene depositata almeno una lista di candidati per almeno tre delle aree geografiche indicate nell'art. 28, la Commissione Elettorale riapre i termini di presentazione indicando nuove date.

3. Nel caso in cui, anche entro i nuovi termini, non si verificano le condizioni del punto precedente, le elezioni, con ordinanza del Sindaco, vengono sospese e riconvocate per una data non superiore a tre mesi dalla precedente.

4. Al momento del deposito della lista dei candidati per la sottoscrizione devono essere obbligatoriamente presentati, pena la non ricezione della lista stessa, i seguenti documenti:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ogni candidato.

L'accettazione deve essere effettuata su appositi moduli conformi all'allegato "C" contenenti le previsioni di elettorato passivo e la dichiarazione di non essersi presentato candidato in altre liste per la stessa elezione. La firma del candidato deve essere autenticata dal Funzionario incaricato dal Sindaco previsto dall'art. 14 della Legge 53/1990 e con le modalità in essa indicate;

b) copia del documento d'identità valido dei candidati;

c) copia di un titolo di soggiorno valido o di prenotazione per il suo rinnovo;

d) modello del contrassegno della lista in triplice esemplare. Il modello dovrà avere forma circolare con diametro di 10 cm e con circonferenza esterna di colore nero. Il contrassegno potrà essere anche figurato e a colori. Non sono ammessi contrassegni confondibili tra loro o con quelli usati tradizionalmente da partiti o gruppi presenti nella vita politica e sociale italiana. La Commissione Elettorale, all'atto della presentazione della lista per la sottoscrizione, verificherà l'ammissibilità del contrassegno concedendo 48 ore di tempo, anche oltre il termine ultimo di presentazione delle liste, per l'eventuale sostituzione.

5. Al momento del deposito della lista dei candidati per la sottoscrizione la Commissione elettorale verifica che i candidati proposti non siano già compresi in liste depositate in precedenza. In tal caso non riceve la lista invitando il "Rappresentante" a depennare o a sostituire il candidato allegando la nuova documentazione.

6. Al momento del deposito della lista dei candidati per la sottoscrizione la Commissione elettorale si attiva per acquisire l'eventuale documentazione d'ufficio necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ogni candidato.

Articolo 26

PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI

1. Oltre a quanto indicato nel manifesto di indizione delle elezioni di cui all'art. 19, il Comune di Cesena provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radio-televisiva:

- a) L'iniziativa nel suo complesso ed i termini e le modalità di presentazione delle liste.
- b) Le liste dei candidati, le modalità, il giorno, gli orari e i luoghi di svolgimento delle elezioni.

2. Ogni elettore riceve al suo domicilio una guida recante le modalità per l'espressione del voto redatta in più lingue, salva restando la disponibilità dell'Ufficio stranieri ad ogni ulteriore spiegazione.

Articolo 27

RICEZIONE E AMMISSIONE DELLE LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale non riceve per la sottoscrizione le liste che non presentino un numero di candidati conforme al numero previsto dall'art. 23 e per le quali non sia presente tutta la documentazione prescritta.

2. Trascorso il termine di raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 25, la Commissione Elettorale procede all'esame di ammissione delle liste.

3. In particolare per ogni lista:

- a) Verifica il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. I candidati che non risultino possedere tutti i requisiti prescritti vengono cancellati dalle rispettive liste.

Se, in seguito a tali cancellazioni, il numero di candidati della lista diventa inferiore al numero minimo previsto dall'art. 23, la lista non viene ammessa.

- b) Verifica il numero delle sottoscrizioni e il possesso dei requisiti da parte dei sottoscrittori. In particolare:

1. cancella i nominativi che risultino aver sottoscritto più liste, da tutte le liste sottoscritte;

2. cancella le sottoscrizioni apposte da non aventi diritto.

Se, dopo tali verifiche e cancellazioni, il numero delle sottoscrizioni diventa inferiore al numero minimo previsto dall'art. 24, la lista non viene ammessa.

- c) Assegna con sorteggio un numero a ciascuna lista ammessa. Sulle schede di votazione i contrassegni e le liste sono riprodotti secondo l'ordine di tale sorteggio.

Articolo 28

SISTEMA ELETTORALE

1. I membri del Consiglio della Consulta sono eletti in rappresentanza dei residenti stranieri extracomunitari provenienti dalle seguenti Aree geografiche:

- Europa extracomunitaria ed apolidi
- Africa
- America
- Asia ed Oceania.

2. Il numero dei rappresentanti di ogni Area è stabilito in modo proporzionale al numero dei residenti, prevedendo un massimo di 6 e un minimo di 2 rappresentanti per Area.

3. Qualora per una stessa Area siano state presentate più liste, i seggi spettanti a ciascuna lista vengono assegnati dividendo la cifra elettorale di lista partendo da 1 fino al numero dei candidati spettanti all'Area e prendendo i quozienti più alti.

4. Qualora per una stessa Area siano state presentate più liste, risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero di eletti previsto per l'Area geografica. Nel caso in cui, in seguito a tale operazione, non venga coperto il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dell'area, i restanti candidati delle liste dell'area saranno scelti in base all'ordine crescente delle cifre individuali. La cifra individuale è data dal numero dei voti di lista sommato al numero delle preferenze personali.

Articolo 29

OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni della consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8 alle ore 20. Gli elettori presenti nella sala della votazione alle ore 20 vengono comunque ammessi al voto.

2. La votazione si effettua su schede di colore bianco conformi ai modelli allegati "D1" e "D2", riportanti la denominazione e la data della consultazione, i contrassegni e la denominazione delle liste, ordinati da sinistra a destra secondo il numero di sorteggio di cui all'art. 27, effettuato dalla Commissione Elettorale. Ciascun contrassegno è racchiuso in apposito rettangolo e sotto di esso, ciascuno racchiuso in un rettangolo, sono indicati i candidati della lista. Sopra ogni simbolo è indicato il nome dell'Area geografica cui appartiene il contrassegno.

3. Le operazioni di voto possono essere effettuate anche con apparecchiature elettroniche. In tal caso la scheda rappresentata sul video della votazione dovrà garantire la possibilità di esprimere un voto per una lista e una preferenza per un candidato della stessa lista.

4. L'Ufficio Elettorale è costituito dalla Commissione Elettorale e dal segretario di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

5. Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti nel seggio almeno due membri dell'Ufficio.

6. Può partecipare allo spoglio dei voti, senza interferire nelle operazioni, il "Rappresentante della lista", il quale, in caso di discordanza di parere con la Commissione, può far mettere succintamente a verbale proprie dichiarazioni.

7. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede affinché alle ore 7 del giorno della votazione siano disponibili:

- il bollo del Comune;
- la lista degli elettori di cui all'art. 21, eventualmente archiviata su supporto elettronico, come previsto dallo stesso articolo;
- un numero di schede per la votazione pari al numero degli aventi diritto al voto maggiorato del 10%;
- tre copie degli atti recanti le liste e le candidature, da affiggere nella sala della votazione;
- un'urna e quant'altro occorre per la votazione, quali cassette, cabine, matite copiative, cancelleria.

In caso di voto con sistema elettronico le schede e l'urna saranno sostituite dalle apparecchiature informatiche contenenti le relative procedure.

8. Costituito il seggio e verificata la presenza del materiale necessario alla votazione, il Presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella lista. Su tale quantità di schede un membro dell'Ufficio elettorale appone la propria firma e viene apposto il timbro del Comune.

9. Effettuata l'autenticazione delle schede il Presidente dichiara aperta la votazione ammettendo al voto gli elettori.

10. Per essere ammesso al voto l'elettore, anche se compreso nella lista elettorale, deve presentare un documento d'identità valido e il permesso di soggiorno non scaduto.

11. Al momento della consegna della scheda l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e l'ufficio elettorale annoterà gli estremi del documento d'identità. Qualora la lista sia tenuta su supporto elettronico, verranno registrati unicamente accanto al nominativo, a conferma della votazione, gli estremi del documento di identità.

12. L'elettore deve votare all'interno della cabina appositamente predisposta nell'Ufficio elettorale.

13. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nel rettangolo contenente il contrassegno prescelto. Può altresì esprimere una sola preferenza per un candidato della medesima lista votata, tracciando un segno sul rettangolo contenente il cognome e nome. In caso l'elettore esprima solo la preferenza, si intende valido anche il voto di lista.

14. E' nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

15. E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

16. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

17. Voti e preferenze devono comunque ritenersi validi ogni volta che, a giudizio della Commissione Elettorale, può desumersi con sufficiente chiarezza la volontà dell'elettore.

18. Vengono annullate le schede contenenti segni di riconoscimento o dalle quali non è possibile desumere la volontà dell'elettore.

19. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo valgono le regole generali previste dalle norme per l'elezione del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

Articolo 30

RISCONTRI, SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Dichiarata chiusa la votazione il presidente dell'Ufficio Elettorale provvede ai seguenti riscontri:

1) numero dei votanti.

2) numero delle schede autenticate rimaste.

3) numero delle schede non autenticate rimaste.

2. Di tali conteggi viene dato atto nel verbale.

3. Tutte le schede rimaste, autenticate e non autenticate, vengono chiuse in apposita busta.

4. La lista elettorale, qualora utilizzata su supporto cartaceo, viene chiusa in apposita busta.

5. Entrambe le buste sono siglate dai membri dell'Ufficio Elettorale.

6. Compiute tali operazioni il presidente provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate e rinvia le operazioni di scrutinio alle ore 8 del giorno seguente.

7. Alle ore 8 del lunedì l'Ufficio Elettorale si ricostituisce e procede alle operazioni di spoglio.

8. Nel verbale dell'Ufficio Elettorale vengono indicati i voti conseguiti da ciascuna lista. Le liste vengono ordinate per Area di appartenenza in ordine di voti conseguiti e, in caso siano presenti più liste per Area, vengono conteggiati i seggi spettanti a ciascuna, secondo quanto previsto dall'art. 28. Per ogni lista vengono ordinati i candidati a seconda del numero di preferenze ottenute. A parità di preferenza viene seguito l'ordine di iscrizione nella lista. Per la proclamazione dei candidati vengono seguite le procedure stabilite dall'art. 28 del presente Regolamento.

9. In caso di voto con sistema elettronico, lo scrutinio avviene subito dopo la votazione con l'ausilio di apposite procedure informatiche.

Articolo 31

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI

1. Il Sindaco, il decimo giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione e lo notifica agli eletti.

Articolo 32

DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di elettorato attivo o passivo comporta la decadenza del consigliere eletto.

2. Il Consiglio della Consulta, con atto scritto da adottarsi entro 15 giorni dalla conoscenza dell'evento, prende atto dei motivi della decadenza e provvede alla sostituzione, nominando il primo dei non eletti secondo i criteri stabiliti dall'art. 28.

Articolo 33

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vengono presentate per iscritto al Presidente della Consulta. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio entro e non oltre 15 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con proprio atto, nominando il primo dei non eletti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 28.

Articolo 34

SPESE

1. Le spese per l'organizzazione tecnica delle elezioni della Consulta sono a carico del Settore Servizi Socio-Educativi.

2. Ai membri della Commissione Elettorale e al segretario, per tutte le operazioni ad essa demandate dal presente Regolamento in occasione delle consultazioni, spetta un compenso forfetario pari a 10 gettoni di presenza a seduta del Consiglio Comunale.

TITOLO III

IL FUNZIONAMENTO

Capo I – Gli atti della Consulta

Articolo 35

NATURA GIURIDICA DEI PARERI DELLA CONSULTA

1. I pareri, obbligatori e facoltativi, rimessi agli organismi della Consulta hanno natura consultiva e non vincolante rispetto alla decisione del competente Organo comunale. Ove questi ritenga di non attenervisi deve comunque sinteticamente motivarne le ragioni.

Articolo 36

ESERCIZIO DEI PARERI

1. I pareri obbligatori, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sono resi per iscritto entro 10 giorni dalla trasmissione dell'atto, salvo minor termine motivato da comprovate esigenze dei competenti Organi comunali. Decorsi detti termini il parere si intende rilasciato favorevolmente.

2. I pareri facoltativi, di cui all'art. 4, comma 1, lett b), sono resi per iscritto entro il termine stabilito dall'Organo che li richiede. Salvo che per motivate ed eccezionali esigenze, detti termini non sono inferiori ai cinque giorni liberi.

3. Salvo quanto stabilito dal presente regolamento, l'esercizio delle funzioni della Consulta non può aggravare il naturale svolgimento dell'attività comunale.

Articolo 37

NATURA GIURIDICA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E LORO DISCIPLINA DI ESERCIZIO

1. Le proposte di atto deliberativo della Consulta sono equiparate, a tutti gli effetti amministrativi, agli analoghi atti avanzati dal Consigliere Comunale e ad esse pertanto si applicano le procedure stabilite dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali in quanto compatibili.

Articolo 38

ESERCIZIO DI ALTRI COMPITI

1. Il compito di promuovere e, se del caso, gestire iniziative pubbliche di natura culturale e ricreativa aventi ad oggetto il tema dell'integrazione, quali seminari, dibattiti, forum, feste e similari incontri, previste all'art. 4, comma 2, sono svolti dalla Consulta nell'ambito delle risorse economiche che l'Amministrazione Comunale destina a tale scopo.

2. E' in ogni caso previsto lo stanziamento di una somma imputata alla valorizzazione delle funzioni proprie della Consulta, che viene impiegata dal Dirigente del Settore Servizi Socio-Educativi, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione di attività di formazione dei suoi membri alle regole di funzionamento delle autonomie locali e di divulgazione delle sue attività alla popolazione cesenate.

3. L'impiego delle risorse disponibili per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, in base ai programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, avviene a seguito dell'assunzione degli occorrenti atti da parte del Dirigente del Settore Servizi Socio-Educativi, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.